

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

*Direzione Relazioni Industriali
Sicurezza delle Costruzioni*

NOTA ANCE

ROMA, 10 GIUGNO 2009

Da un primo riscontro sullo Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si evince l'importante e apprezzabile intervento del legislatore volto a modificare l'apparato sanzionatorio, prevedendo una consistente riduzione delle sanzioni amministrative e penali, attualmente in vigore, che vengono in gran parte dimezzate.

La strada intrapresa in questo senso conferma la necessità di rivolgere l'attenzione verso strumenti diversi rispetto a quelli sanzionatori, per promuovere e sviluppare maggiormente azioni di prevenzione, sicuramente più utili ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori.

È opinione condivisa, infatti, che l'effetto prodotto da un apparato sanzionatorio estremamente afflittivo potrebbe comportare conseguenze inverse rispetto a quelle auspiccate, accentuando il fenomeno del lavoro sommerso, con tutte le relative problematiche in ordine alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

Tra le novità senz'altro apprezzabili si evidenziano quelle volte all'ottenimento della semplificazione di alcuni obblighi che hanno comportato per le imprese, sin da subito, difficoltà operative. Tra questi, l'apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi: in virtù del carattere dinamico dello stesso, l'attuale disposizione è stata integrata dalla previsione che consente alle imprese di rendere operativo il documento anche mediante la sottoscrizione per presa visione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ferma restando la sua partecipazione attiva alla valutazione dei rischi) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, secondo le procedure che dovranno essere definite dalle parti sociali.

E' stata poi inserita la previsione di condizionare la valutazione del rischio stress lavoro correlato alle indicazioni operative fornite dalla Commissione consultiva.

In tale modo le imprese avranno finalmente ulteriori indicazioni in merito alle modalità di effettuazione della suddetta valutazione, oltre le uniche finora esistenti, riportate nell'accordo europeo recepito dalle parti sociali nel giugno 2008.

Si sottolinea comunque che tale obbligo è entrato in vigore il 16 maggio u.s., con non poche difficoltà per le imprese che si trovano a dover valutare una nuova tipologia di rischio, senza avere strumenti adeguati, ma solamente principi generali.

Sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità di far decorrere tale obbligo a partire dalla data di effettiva operatività delle suddette indicazioni che verranno fornite dalla Commissione consultiva.

Si condivide poi la modifica normativa, auspicata anche dall'ANCE, che consente alle imprese di scegliere alternativamente di far svolgere la formazione del preposto presso l'impresa, oppure presso gli organismi paritetici di cui all'art. 51, ove presenti.

In merito alla formazione dei lavoratori appare opportuno ricordare che l'edilizia anche in tale ambito ha ricoperto un ruolo di apripista.

Si fa riferimento, in particolare, alla formazione garantita dal datore di lavoro all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, così come previsto dal co. 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e alla introduzione della previsione contenuta nel Ccnl 18 giugno 2008 concernente, in via sperimentale, una procedura che consente ad un lavoratore, al primo ingresso nel settore, di frequentare il corso di formazione di *16 ore* preassuntive, che riguarda le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza.

Il suddetto corso ha un carattere assolutamente pratico - applicativo; ha lo scopo di insegnare a svolgere bene e in sicurezza le mansioni che normalmente vengono assegnate in cantiere ad un nuovo assunto senza esperienza di lavoro in edilizia. Al termine il lavoratore avrà imparato le basi minime per cominciare a lavorare in cantiere, avrà inoltre appreso gli elementi base della prevenzione degli infortuni e le regole da seguire per la sicurezza e la salute.

Si ritiene positiva, inoltre, la previsione che accoglie quanto più volte sostenuto dall'Ance e successivamente recepito dalla Direttiva Sacconi del 18 settembre scorso in ordine alla programmazione dell'attività di vigilanza che dovrà tener conto della presenza degli enti bilaterali, riservando prioritariamente una particolare attenzione alle situazioni che sono totalmente esenti da controllo o verifica preventiva.

In riferimento al Titolo IV si evidenziano positivamente le numerose modifiche che ha subito l'art. 90, anche a seguito delle criticità emerse dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del luglio 2008, nonché in riferimento alla semplificazione degli adempimenti burocratici per i piccoli lavori, introdotta dal comma 11, che legava lo snellimento al titolo abilitativo. La previsione di legge novellata introduce un nuovo comma al fine di tener conto degli aspetti critici menzionati: infatti il comma 5 bis esonera il committente dall'obbligo di redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e dalla nomina del

coordinatore in fase di progettazione nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e in assenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Rimane invece la nomina del coordinatore in fase di esecuzione che, oltre ai suoi compiti, deve in questi casi redigere il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b).

Si ritiene, altresì, apprezzabile la modifica al comma 5 bis a cui sono legate tutte le modifiche che salvaguardano lo snellimento degli adempimenti formali riportati al comma 9 per i piccoli lavori, che consolida, comunque, per tutti i soggetti coinvolti nell'appalto, l'obbligo di presentare il DURC, salvo quanto previsto dall'art. 16 bis, comma 10, della legge n. 2 del 2009, relativo all'acquisizione d'ufficio del documento da parte delle stazioni appaltanti pubbliche.

Suscitano invece perplessità gli interventi che hanno interessato il provvedimento sospensivo, che subisce importanti modifiche in ordine alle cause che determinano l'applicazione dello stesso e ai riflessi interdettivi che ne conseguono.

L'ampliamento della casistica dell'allegato I e la previsione che introduce, in sostituzione della reiterazione, le violazioni plurime, peggiorano il provvedimento per questa fattispecie.

Infatti, la contestuale realizzazione di almeno 3 gravi violazioni sulla base dei casi elencati nell'allegato I, riguarda in particolare ipotesi proprie dell'edilizia, in quanto destinatario principale del suddetto allegato è il comparto delle costruzioni.

Al riguardo, risulterà necessario, laddove tale versione restasse immutata, chiarire anche l'aspetto della contestualità delle tre gravi violazioni, evitando che interpretazioni sulla norma possano condurre alla conclusione che la suddetta contestualità non si riferisca ad un'unica impresa, ma alla somma delle violazioni commesse da più imprese coinvolte nel medesimo appalto.

Più agevolativa, invece, appare l'ulteriore previsione che, diversamente dalla reiterazione intesa come ripetizione di condotte illecite "gravi" nell'arco temporale dell'ultimo quinquennio, fissa in un biennio il termine perché si verifichi la ripetizione di una stessa grave violazione propedeutica alla sospensione.

Si evidenzia inoltre la necessità che sia definita la questione relativa al finanziamento del Fondo di cui all'art. 52. In questo senso è opportuno dare certezza ad una previsione che necessariamente deve escludere dalla partecipazione al Fondo tutte quelle realtà imprenditoriali in cui siano presenti forme di rappresentanza per la sicurezza dei lavoratori, sia aziendale che territoriale. Inoltre, laddove siano costituiti sistemi paritetici per la sicurezza e prevenzione infortuni, si reputa necessario inserire una previsione che riduca nella misura pari al 50 per cento, il contributo dovuto al suddetto Fondo.

Occorre poi approfondire ulteriormente la previsione che introduce la certificazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e della sicurezza sul lavoro da parte delle

Universita' e degli enti bilaterali, richiamati dall'art. 76, comma 1, lettere a) e c) del d. lgs. n. 276/03.

Al fine di ottenere importanti risvolti operativi, si ritiene indispensabile la modifica al comma 11 dell'art. 71, che consentirebbe alle imprese di ricorrere ad organismi privati per effettuare la verifica delle attrezzature di lavoro.

Frequenti sono infatti le segnalazioni sul territorio delle difficoltà pratiche che hanno i datori di lavoro ad ottenere, soprattutto per le gru, la prima verifica (e le successive), a causa degli organici spesso insufficienti di ISPESL (e ASL).

Si auspica inoltre l'abrogazione del nuovo periodo introdotto con l'art. 64 dello schema di decreto correttivo, al comma 1 lettera a) dell'art. 97 del D.Lgs. 81/08. Ciò per evitare l'introduzione di un criterio che non tiene conto della possibilità che le esecuzioni frazionate possono avere un limite temporale e potrebbero non essere contemporanee, per cui il criterio dell'importo delle commesse diviene un parametro incoerente con i compiti affidati all'impresa che potrebbe non essere ancora presente in cantiere o non essere più attiva.

Inoltre si segnala che, durante la fase di approvazione dei correttivi, era stata introdotta una modifica al D. Lgs. n. 231/01, di cui all'art. 300 del TU, che prevedeva una riduzione delle sanzioni a carico delle imprese nell'ipotesi di responsabilità amministrativa per i casi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche (misura pari a mille quote). Nella versione attualmente in discussione tale modifica non sembra aver trovato un positivo riscontro.

Su tale aspetto, come da più parti auspicato, è importante che si possa ottenere una rivisitazione delle attuali quote sanzionatorie in quanto, se confermate, potrebbero comportare un grave pregiudizio, sino al rischio di cessazione dell'attività, nei confronti delle piccole e medie imprese che, per tipologia, rappresentano la maggior parte di quelle presenti sul nostro territorio.

Sempre nell'ottica della semplificazione, si ritiene necessario prevedere delle modifiche all'allegato XVII: il legislatore ha introdotto con il Testo unico, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, adempimenti meramente formali, che rappresentano esclusivamente una duplicazione di quanto contenuto nel documento di valutazione dei rischi che l'impresa deve già presentare al committente, in contrasto con quanto espressamente indicato nei criteri di delega.

Roma, 9 giugno 2009